



Il Bonus sociale idrico: aspetti normativi e regolatori, modalità applicative

Emma Putzu

Responsabile Unità Assetti e Innovazione Idrica
Direzione Sistemi Idrici

Milano, 6 luglio 2018

➤ **SOMMARIO**

- 1. Il bonus sociale idrico: introduzione**
- 2. Il ruolo del Comune in qualità di soggetto che ammette le domande di bonus**
 - **Fase di ammissione e condizioni di ammissibilità**
- 3. Il ruolo del comune come soggetto gestore del SII**
 - **Quantificazione ed erogazione del bonus: Modalità di copertura dell'onere**
 - **Precondizioni per il funzionamento del sistema**
 - **Obblighi di registrazione e comunicazione**

Il bonus sociale idrico: la normativa vigente

- Il **bonus sociale idrico** è stato introdotto in attuazione dell'art. 60 del Collegato Ambientale (legge 221/2015). Il **d.P.C.M. 13 ottobre 2016** - *Tariffa sociale del servizio idrico integrato*:
 - fissa in **50 litri/abitante/giorno** il **quantitativo minimo vitale** necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali;
 - dispone che **l'ARERA**, con riferimento al quantitativo minimo vitale:
 - ❑ preveda un **bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari**, di cui sono **accertate le condizioni di disagio economico sociale**;
 - ❑ disciplini le condizioni di disagio economico sociale **in base all'indicatore ISEE** e in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati;
 - ❑ stabilisca **la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti** e preveda, per tale fascia, l'applicazione di una **tariffa agevolata**.

Le agevolazioni introdotte da ARERA

- L'Autorità, in coerenza con le disposizioni recate dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, ha adottato a valere dal **1 gennaio 2018**:

TICSI



Tariffa agevolata per tutti gli utenti domestici residenti

TIBSI



Bonus sociale idrico

Garantisce agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale la gratuità del quantitativo minimo vitale

Bonus idrico integrativo

Garantisce l'applicazione delle condizioni di miglior favore previste localmente



ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

28 giugno 2018

Delibera 897/2017/R/idr e Allegato A (TIBSI)

- Il TIBSI, come modificato ed integrato dalla deliberazione 227/2018/R/IDR, definisce:
 - ✓ **I soggetti beneficiari, le condizioni e le modalità di ammissibilità del bonus sociale idrico**
 - ✓ le modalità di erogazione e di quantificazione del bonus
 - ✓ le modalità di copertura dell'onere
 - ✓ gli obblighi di comunicazione e rendicontazione dei gestori all'Autorità e agli Enti di governo dell'Ambito

Il ruolo del Comune


- Il Comune può rivestire un **duplice ruolo** nella gestione delle procedure per l'erogazione del bonus sociale idrico, intervenendo:
 - ✓ **nella fase di ammissione al regime di compensazione**, in qualità di soggetto tenuto ad accogliere e gestire le richieste di agevolazione; le modalità per la gestione delle domande relative al bonus sociale idrico sono quelle già utilizzate per le domande elettriche e gas
 - ✓ **in qualità di soggetto tenuto alla quantificazione e all'erogazione del bonus sociale idrico** (quando cioè gestisce direttamente il servizio di acquedotto).

Le attività effettuate dal Comune in qualità di gestore del servizio di acquedotto restano distinte dalle attività effettuate dal Comune in qualità di soggetto tenuto ad accogliere le domande di bonus idrico e del bonus elettrico e gas

Chi può ricevere il bonus sociale idrico: condizioni di ammissibilità

- I potenziali **beneficiari** del bonus sociale idrico sono le **utenze domestiche residenti in stato di disagio economico sociale**, individuate dall'Autorità in coerenza con quanto previsto negli altri settori regolati **sulla base dell'indicatore ISEE**.
- In particolare **può richiedere il bonus sociale idrico qualsiasi cittadino appartenente:**
 - **ad un nucleo familiare con ISEE fino a 8.107,5 euro;**
 - **ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 20.000 euro nel caso di famiglie con quattro figli a carico.**
- Il bonus sociale idrico è automaticamente attribuibile ai beneficiari di **Carta Acquisti e Carta R.e.I (d.lgs 147/2017 ma manca ancora il decreto ministeriale attuativo)**.
- Il TIBSI ha previsto inoltre che possano continuare ad essere applicate le eventuali agevolazioni migliorative già riconosciute su base locale.

Flussi per l'erogazione del bonus sociale idrico



La domanda di ammissione al bonus

- La domanda è "congiunta": **va presentata a partire dal 1 luglio 2018 dagli utenti diretti ed indiretti** mediante apposita modulistica integrata (contiene cioè i dati e le informazioni relative alla fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico).
- La domanda può contenere anche la richiesta di un solo bonus.
- Al momento della presentazione della domanda, i Comuni (o i CAF autorizzati) verificano alcuni requisiti di ammissibilità e, in particolare:
 - ✓ **ISEE entro soglia (condizione di disagio economico sociale);**
 - ✓ **residenza;**
 - ✓ **numerosità della famiglia anagrafica** (insieme di persone legate da vincoli di parentela/matrimonio affinità ecc. conviventi nella medesima residenza)
- I Comuni per l'ammissione della domanda utilizzeranno il sistema informatico SGAtè.
- **Al gestore** spettano le verifiche sul contratto di fornitura e sull'erogazione del bonus.

Decorrenza dell'agevolazione e modalità di rinnovo (art.12bis e 4)

Decorrenza dell'agevolazione

- Il TIBSI ha previsto che il periodo di agevolazione decorre dal **primo giorno del secondo mese successivo alla trasmissione** delle informazioni da parte di SGAt e ha durata 12 mesi.
- **Il Comune (o CAF autorizzato) che riceve la domanda ha 30 giorni di tempo per caricarla su SGAt.**

Rinnovo dell'agevolazione

- La domanda per ottenere il rinnovo in continuità, in presenza del permanere delle condizioni per l'accesso, deve essere presentata dall'utente entro il mese $n-1$, essendo n l'ultimo dei dodici mesi di durata della compensazione (es. se il termine del periodo di agevolazione è il 31 maggio 2019, il rinnovo deve essere presentato al Comune o al CAF entro il 30 aprile 2019).

Variazioni in corso di agevolazione

- (cambio di residenza, variazioni della numerosità della famiglia anagrafica, subentri e vulture) sono gestite al momento del rinnovo.

Variazione di alcune condizioni in corso di agevolazione (art.4 bis): effetti per il gestore del SII

- Variazione di residenza, subentri e/o volture
 - ❑ l'utente presenta la domanda di rinnovo **al tempo indicato al nuovo Comune di residenza. Il gestore (cedente) liquida con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale l'intero ammontare del bonus dell'anno** (es. decorrenza del bonus 1 settembre 2018 - 31 agosto 2019 e cessazione il 30 aprile 2019; con la fattura di chiusura erogazione del bonus fino al 31 agosto 2019).
- Variazione della numerosità familiare
 - ❑ l'utente attesta la variazione della famiglia anagrafica al momento del rinnovo. In qualsiasi momento del periodo di agevolazione, l'utente ha comunque facoltà di comunicare al proprio gestore la variazione del nucleo familiare (art. 3.6 del TICS). **Ai fini dell'adeguamento del bonus sociale idrico, l'utente comunica al gestore che la variazione della numerosità della famiglia anagrafica non comporta una modifica della condizione di disagio economico e sociale (comunicazione resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 447/2000).**

Bonus sociale idrico: quantificazione

- L'Autorità ha previsto che il bonus sociale idrico sia riconosciuto:
 - in misura **pro capite**, ossia tenendo conto del numero effettivo di persone che compongono la famiglia anagrafica (residenti);
 - applicando alla **quantità essenziale di acqua** necessaria al soddisfacimento dei bisogni da tutelare (individuata a livello nazionale in 18,25 mc/abitate/anno, corrispondenti ai 50 l/abitate/giorno stabiliti dal legislatore) la **tariffa agevolata**, applicata dal medesimo gestore alle restanti utenze domestiche residenti, secondo i criteri definiti dal TICSI (articolo 5, comma 1).

$$B_n^S = T_{agev_n}^a * 18,25 * i$$

- Il valore del bonus non è unico a livello nazionale. Dipende dalla tariffa agevolata applicata da ciascun gestore per la valorizzazione della quantità essenziale di acqua.
- Il bonus sociale idrico viene riconosciuto per un periodo di 12 mesi (rinnovabile).

Modalità di erogazione del bonus sociale idrico

Utenti diretti

- **direttamente in bolletta** nella prima bolletta utile
- l'applicazione di una componente tariffaria compensativa b_S a decurtazione dei corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio di acquedotto
- b_S è determinata con il criterio del pro quota giorno per consentire una corretta allocazione dello sconto per tutto il periodo di agevolazione

Utenti indiretti

- riconoscimento di un **contributo una tantum**
- entro 60 giorni dalle verifiche
- **con le modalità stabilite autonomamente dal gestore**
- adottando procedure idonee sia alla tracciabilità delle somme erogate che all'identificazione del soggetto beneficiario

- Al fine di favorire la massima trasparenza a favore dell'utente, nel quadro di sintesi della bolletta dovranno essere indicate separatamente la quota parte di bonus sociale idrico erogata e la quota di bonus idrico integrativo, qualora previsto su base locale.

Erogazione del bonus sociale idrico nella fase transitoria

- Nel periodo cosiddetto transitorio, di prima applicazione del TIBSI, **il gestore (ivi incluso il Comune nel caso in cui gestisca il servizio di acquedotto)** eroga all'utente che ne ha titolo:
 - ✓ il bonus per i 12 mesi di competenza
 - ✓ la quota compensativa una tantum a copertura del periodo che intercorre tra il **1 gennaio 2018** e la **data di inizio agevolazione**, conguagliando la UI3 eventualmente versata dall'utente titolare del bonus.

Bonus idrico integrativo

- **Il TIBSI ha previsto che continuino ad essere applicate le eventuali agevolazioni migliorative già riconosciute su base locale.**
- L'Ente di governo dell'Ambito può introdurre ovvero confermare, qualora attualmente previste, **misure di tutela ulteriori** a favore degli utenti in condizioni di vulnerabilità economica, mediante il riconoscimento di un bonus idrico integrativo.
- Le modalità di ammissione al bonus idrico integrativo sono individuate ed approvate dagli Enti di governo dell'Ambito territorialmente competenti.
- In considerazione delle diverse specificità territoriali, il bonus idrico integrativo può essere riconosciuto anche a nuclei familiari non disagiati economicamente al cui interno siano presenti persone in stato di disagio fisico.

Modalità di erogazione del bonus idrico integrativo

- **L'Ente di governo dell'Ambito, d'intesa con il gestore, può:**
 - ✓ riconoscere all'utente finale un **ammontare aggiuntivo di agevolazione** rispetto a quella prevista dalla regolazione di settore;
 - ✓ **ampliare la soglia ISEE** prevista per l'ammissione al bonus.
- **Il bonus idrico integrativo viene erogato:**
 - ✓ **agli utenti diretti direttamente in bolletta** (anche con modalità *una tantum*) mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa b_i ;
 - ✓ **agli utenti indiretti mediante l'erogazione di un contributo *una tantum***, riconosciuto con le modalità stabilite autonomamente dal gestore (bonifico bancario, rimessa diretta, ecc).
- **SGAte non interviene nella gestione del bonus idrico integrativo.**

Copertura dell'onere derivante dal riconoscimento del bonus

Meccanismo perequativo a copertura degli oneri per Bonus sociale idrico



QUANTIFICAZIONE

UI3

0,5

Centesimi di euro a metro cubo (art. 10.2 del. 918/2017/R/idr)

Da applicarsi alle utenze diverse da quelle in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione del solo corrispettivo di acquedotto

- Stima ammontare annuale di risorse: **20 mln/euro**
- Impatto su utenza domestica di 3 persone: **+ 0,8 euro/anno**



ARERA

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente



Copertura degli oneri per Bonus idrico integrativo




- Valorizzazione della componente di costo destinata alla copertura delle agevolazioni migliorative eventualmente previste dall'Ente di governo dell'Ambito

OP_{social}^a

L'onere derivante dal riconoscimento del bonus idrico integrativo è interamente a carico della collettività locale

28 giugno 2018

Modalità per l'erogazione della compensazione al gestore (art. 11 del TIBSI)



I FASE

- Il gestore si iscrive all'anagrafica CSEA. L'accreditamento è indispensabile per ottenere la compensazione. Il gestore, iscritto, versa le componenti tariffarie (UI1, UI2, UI3).

II FASE

- Il gestore versa a CSEA entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre eventuali differenze, se positive, tra ammontare di UI3 fatturata e bonus erogato agli utenti.
- La CSEA compensa entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre gli oneri sostenuti dai gestori (differenze negative).


III FASE

- Il gestore trasmette entro il 30 marzo i dati all'EgA competente per la validazione. L'EgA valida i dati e invia a CSEA entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di erogazione del bonus la relazione di validazione.
- La CSEA eroga al gestore la compensazione a **titolo di conguaglio** solo dopo l'invio della relazione di validazione da parte dell'EgA e comunque non oltre il 30 giugno.

Precondizioni per il funzionamento del sistema

- Una volta che la domanda è stata inserita a sistema, SGAtè trasferisce al gestore, ivi inclusi i Comuni, tutti gli elementi informativi necessari ai fini dell'erogazione del bonus, comunicando inoltre il periodo di durata dell'agevolazione.
- Affinchè SGAtè possa operare, occorre che i gestori si accreditino a:
 - ✓ l'anagrafica ARERA;
 - ✓ l'anagrafica SGAtè, in modo che possano essere avviati i necessari flussi informativi sui canali *web*, *web file* o *webservice*.

SISTEMA MULTICANALE



Anagrafica Autorità

- I gestori del SII, inclusi i Comuni che gestiscono l'acquedotto, sono tenuti ad accreditarsi all'anagrafica dell'Autorità (<https://rd.arera.it/anagrafica/home>) dichiarando le attività svolte e alcune informazioni generali (del. GOP 35/08 c.s.i e del. 384/2017/A)
- L'accREDITAMENTO all'Anagrafica consente di acquisire gli elementi conoscitivi essenziali per l'esercizio dei poteri e dei compiti dell'ARERA
- Ad oggi risultano accreditati all'anagrafica ARERA circa 1875 gestori
- In caso di mancato accreditamento all'anagrafica, l'Autorità potrà avviare eventuali procedimenti sanzionatori nei confronti dei gestori inadempienti

Anagrafica Territoriale Idrica – ATID (1\2)

- I gestori iscritti all'anagrafica dell'Autorità, ivi inclusi i comuni che gestiscono il SII, dovranno autenticarsi all'Anagrafica Territoriale Idrica (delibera 320/2018/E/idr), utilizzando il seguente link: (<https://rd.arera.it/atid/>). Autenticandosi all'ATID, il gestore:
 - dichiarerà i **comuni serviti in ogni ATO** (associazione comuni, data affidamento, gestione servizio)
 - fornirà **il dettaglio dei servizi gestiti** con riferimento alle attività di:
 - ✓ **Acquedotto – distribuzione**
 - ✓ **Fognatura - nera e mista**
 - ✓ **Depurazione**
 - dichiarerà se il **servizio è affidato** e/o effettivamente **gestito**
- I gestori troveranno precaricate le associazioni comuni-servizi risultanti dalle informazioni comunicate fin ora all'Autorità

Anagrafica Territoriale Idrica – ATID (2\2)

➤ L'ATID prevede l'apertura in due fasi:

- ❑ **nella prima (definita *Porting*) – che va dal 12 giugno al 3 luglio 2018 – i gestori e gli EgA sono tenuti a confermare o modificare le associazioni gestori – comuni – servizi precaricate dall'Autorità sulla base delle informazioni ad oggi disponibili (acquisite nell'ambito dei procedimenti di approvazione tariffaria, del monitoraggio ai sensi del decreto Sblocca Italia nonché dell'Anagrafica Operatori). Il sistema è attualmente aperto ai soli EgA**

- ❑ **nella seconda – che inizia successivamente al 3 luglio 2018 – l'ATID verrà aperta contemporaneamente sia ai gestori sia agli EgA. I gestori e gli EgA dovranno mantenere aggiornate o correggere (qualora erroneamente dichiarate) le informazioni contenute nell'ATID, comunicando ogni variazione entro 15 giorni dal suo verificarsi, e modificare le informazioni riportate.**

Anagrafica SGAtè

- **I gestori, inclusi i comuni che gestiscono il servizio di acquedotto, devono:**
 - ✓ **effettuare l'accreditamento all'anagrafica SGAtè entro il 30 giugno 2018**, con le modalità pubblicate sul sito www.sgate.anci.it;
 - ✓ comunicare a SGAtè le variazioni intervenute nell'anagrafica (quali ad esempio quelle derivanti dall'acquisizione di nuovi comuni).
- **L'accreditamento in anagrafica è un requisito indispensabile per l'inoltro della richiesta di agevolazione al gestore e per garantire l'erogazione del bonus sociale idrico agli utenti che ne hanno diritto.**
- **Il comune che gestisce il servizio di acquedotto è tenuto ad accreditarsi all'anagrafica SGAtè in qualità di soggetto gestore** (l'accreditamento per lo scambio di informazioni con SGAtè – lato gestione richieste di bonus – non è sufficiente. Sono necessari due accreditamenti).
- Per accedere alla piattaforma di accreditamento, sarà sufficiente una prima autenticazione basata sulla partita iva e sull'indirizzo PEC del gestore.
- SGAtè supporterà i gestori nella fase di accreditamento al sistema.



Anagrafica CSEA

- I gestori, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il SII, sono tenuti ad accreditarsi all'anagrafica CSEA.
- L'accreditamento all'anagrafica CSEA è un requisito indispensabile per il versamento delle componenti perequative (UI1, UI2 e UI3) e per l'accesso al regime di compensazione.
- Per il versamento delle componenti perequative i gestori inviano a CSEA delle dichiarazioni bimestrali utilizzando il DataEntry Idrico.
- CSEA pubblica sul proprio sito istituzionale le circolari che:
 - ✓ contengono le istruzioni per l'invio delle dichiarazioni;
 - ✓ illustrano le modalità operative per effettuare i versamenti e, qualora spettanti, ottenere le compensazioni.
- Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito CSEA, all'indirizzo **www.csea.it/archivi/circolari-settore-idrico/bonus**

Obblighi di registrazione di dati e informazioni

➤ **Articolo 14 (TIBSI)**

- Il gestore, **ivi incluso il Comune che gestisce l'acquedotto**, predispone un **registro**, disponibile su apposito supporto informatico, al fine di registrare informazioni e dati concernenti l'erogazione del bonus sociale idrico agli utenti diretti e indiretti e l'erogazione del bonus idrico integrativo, qualora previsto dall'EGA territorialmente competente.
- Il registro **deve riportare i dati e le informazioni relativi ad ogni singolo ATO - comune - nel quale il gestore svolge il servizio di acquedotto (comparto della distribuzione)**. I dati e le informazioni contenuti nel registro devono essere comunicati:
 - ✓ all'Autorità, per ogni ATO in cui il gestore eroga il servizio;
 - ✓ a ciascun Ente di governo dell'Ambito, relativamente all'ATO di competenza.
- Il gestore è tenuto a conservare in modo ordinato e accessibile tutta la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a cinque anni solari successivi a quello di registrazione.

Dati oggetto di registrazione

- Il gestore, ivi incluso il Comune che gestisce l'acquedotto, registra su apposito supporto informatico i seguenti dati e informazioni disaggregati per ATO relativi al bonus sociale idrico e al bonus idrico integrativo.

Bonus sociale idrico

- ATO
- Codice fornitura
- Data inizio agevolazione ordinaria
- Data fine agevolazione ordinaria
- Codice fiscale dell'utente
- Nome dell'utente
- Cognome dell'utente
- Indirizzo dell'utente
- Indirizzo della fornitura (ove differente per utente indiretto)
- Codice Istat del Comune in cui è sita la fornitura
- Importo erogato dal gestore
- Importo totale annuale
- Tipologia di utente (diretto o indiretto)
- Tipologia richiesta (rinnovo, nuova domanda, altro)
- Tariffa agevolata
- Numerosità famiglia anagrafica
- Volumi di acqua fatturata per tipologia d'uso

Bonus idrico integrativo

- ATO
- Codice fornitura
- Codice fiscale dell'utente
- Nome dell'utente
- Cognome dell'utente
- Indirizzo dell'utente
- Codice Istat del Comune in cui è sita la fornitura
- Importo erogato dal gestore
- Importo totale annuale
- Tipologia di utente (diretto o indiretto)
- Numerosità famiglia anagrafica



Obblighi di comunicazione verso ARERA e gli EGA

Articolo 12 TIBSI

✓ **Entro il 31 marzo di ogni anno**, il gestore **ivi incluso il Comune che gestisce l'acquedotto** invia all'Autorità e all'EGA i dati, disaggregati per ATO, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di comunicazione, relativi a:

- I volumi fatturati per il servizio di acquedotto, distinti per tipologia d'uso
- l'ammontare di UI3 fatturata agli utenti e il corrispondente ammontare versato alla CSEA
- l'ammontare di bonus sociale idrico erogato
- Il numero dei nuclei familiari agevolati
- Il numero complessivo degli utenti agevolati
- la tariffa agevolata applicata ai fini del riconoscimento del bonus

BONUS SOCIALE
IDRICO

- l'ammontare di bonus idrico integrativo erogato
- Il numero dei nuclei familiari agevolati
- Il numero complessivo degli utenti agevolati
- una nota illustrativa contenente la descrizione dell'agevolazione integrativa

BONUS IDRICO
INTEGRATIVO

Obblighi di comunicazione verso gli utenti

Articolo 15 TIBSI

- ✓ **Ciascun gestore, ivi incluso il comune che gestisce il servizio di acquedotto, provvede a dare la più ampia pubblicità a quanto disposto dal TIBSI. A tal fine:**
 - **Riporta nel documento di fatturazione** (per le utenze dirette) **che la fornitura è ammessa al bonus sociale idrico** e indica il periodo di decorrenza dell'agevolazione e la data entro la quale deve essere effettuato il rinnovo;
 - **Pubblica sul sito internet:**
 - i **corrispettivi tariffari** applicati all'utenza dando particolare evidenza alla **tariffa agevolata applicata** per il riconoscimento del Bonus sociale idrico;
 - **lo schema di informativa** predisposto da Arera disponibile sul sito nella sezione dedicata al Bonus e il modulo per la presentazione della domanda



Sportello per il consumatore energia e ambiente

- **Lo Sportello fornisce informazioni sui diritti degli utenti del servizio idrico integrato (acqua, fognatura e depurazione) e sulle materie regolate dall'Autorità.**
- ✓ L'utente del SII può rivolgersi allo sportello per inoltrare:
 - Reclami
 - Richieste di informazioni
 - Segnalazioni

Il Numero Verde 800.166.654 è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, esclusi i giorni festivi.



Grazie per l'attenzione



ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

28 giugno 2018